



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

MASTER – LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

D. LGS 39 E LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. Lgs 135

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA REVISIONE

La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel

- **Codice Civile art 2409 bis e art 2477**
- **Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 modificato da D. Lgs 135/16**
- **Regolamento UE 537 /16 (applicabile a EIP/ESRI)**

La maggior parte dei **regolamenti attuativi** del Decreto 39 non sono mai stati **emanati eccetto i seguenti** 5 regolamenti attuativi che sono:

D.M. n. 144 / 2012: *modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori*

D.M. n. 145/2012: *abilitazione all'esercizio della revisione e sul contenuto informativo del registro*


D.M. n. 146/2012: *sul tirocinio dei revisori*

D.M. n. 261/2012: *sulla cessazione anticipata dell'incarico di revisione per giusta causa*

D.M. n. 16/2013: *sul Registro dei "revisori inattivi"*

Ne rimangono ancora 15 da emettere: nel frattempo valgono le precedenti norme da "coordinare" nel nuovo contesto

In sintesi



LO STATO DELL'ARTE

- evoluzione normativa -

EFFETTI PRINCIPALI SUL CODICE CIVILE

L'art. 2409-bis,- **Revisione legale dei conti** - oggi prevede che:

- "La revisione legale dei conti sulla società **è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro."*
- "Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato **può prevedere** che la revisione legale dei conti **sia esercitata dal collegio sindacale**. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro."*

GLI ASPETTI CHIAVE DEL D.LGS. 39/2010

I soggetti abilitati alla revisione
Il concetto di "rete" e di "revisione legale"
Il tirocinio del revisore
L'esame di abilitazione
La formazione del revisore
La figura degli "Enti di Interesse Pubblico" (EIP e ESRI)
Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione
La durata dell'incarico
L'indipendenza del revisore
La responsabilità e i reati del revisore
I controlli di qualità

Cosa è stato modificato ?

Articoli nuovi introdotti da D. Lgs 135

- Art 2 - Abilitazione all'esercizio della revisione legale
- Art 5 bis – Formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualità
- Art 9 bis – Riservatezza e segreto professionale
- Art 10 bis – Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza
- Art 10 ter – Organizzazione interna
- Art 10 quater – Organizzazione del lavoro
- Art 10 quinquies – Revisione legale del bilancio consolidato
- Art 19 e 19 Bis – Applicabili a ESRI
- Art 24 bis – Sospensione cautelare
- Art 24 ter – Sospensione per morosità
- Art 26 bis – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni n
- Art 26 ter – Procedure di segnalazione al MEF e alla CONSOB

Articoli modificati da D. Lgs 135

Art 3 – Tirocinio

Art 4 – esame di idoneità professionale

Art 6 – Iscrizione nel Registro

Art 7 – Contenuto informativo del registro

Art 8 – Sezione A e B del Registro

Art 9 – Deontologia e scetticismo professionale

Art 10 – Indipendenza

Art 11 - Principi di revisione

Art 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto

Art 14 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Articoli modificati da D. Lgs 135

Validi solo per EIP/ESRI

Art 17 – Indipendenza

Art 18 - Relazione di trasparenza

Art 19 – Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile (CCIRC)

Art 20 - Controllo della qualità

Art 21 – Competenze e poteri del MEF

Art 21 Bis –Svolgimento controlli di qualità da parte del MEF

Art 22 – Competenze e poteri della Consob

Art 23 Collaborazione tra autorità e segreto ufficio

Articoli modificati da D. Lgs 135

Art 24 Provvedimenti del MEF

Art 25 – Procedura sanzionatoria

Art 26 – Provvedimenti della Consob

Art 27 – Falsità nelle relazioni

Art 28 – Corruzione dei revisori


Art 29 – Impedito controllo

Art 30 Compensi illegali

Art 31 – Illeciti rapporti patrimoniali con la società
assoggettata a revisione

Art 12 – Elaborazione dei principi (ABROGATO)

Chi può essere revisionato ?



CHI PUO' EFFETTUARE LA REVISIONE DI UNA SpA ?

L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali (art. 2, D. Lgs. 39) che possono essere:

- ✓ Persone fisiche
- ✓ Società di revisione

Oltre che alle società di revisione la revisione legale sulle SpA può essere esercitata anche dal **Collegio Sindacale** se lo statuto delle società (non tenute alla redazione del bilancio consolidato) lo prevede (in tal caso però tutti i membri del collegio dovranno essere iscritti al registro)

CHI NOMINA I REVISORI ?

In generale, il revisore è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci su "parere motivato" del Collegio Sindacale. Nelle società quotate il parere motivato è obbligatoriamente scritto e la procedura di selezione è gestita da CCIRC.

Tuttavia, l'organo che può nominare il revisore può essere diverso a seconda del modello di "*governance*" adottato dalla società:

- *Modello tradizionale: assemblea dei soci (su proposta motivata del collegio sindacale)*
- *Modello dualistico: assemblea dei soci (su proposta motivata del consiglio di sorveglianza)*
- *Modello monistico: assemblea dei soci (su proposta motivata del comitato per il controllo sulla gestione)*

LA REVISIONE DELLE SRL

A differenza delle SpA, per le Srl non è sempre prevista la revisione legale del bilancio: essa è obbligatoria solo se la Srl:

- ✓ *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato*
- ✓ *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (es. controllo di un EIP)*
- ✓ *supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti previsti dal Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), ossia totale attivo Stato Patrimoniale Euro 4.400.000, totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 8.800.000, dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità*

In questo caso però la revisione può essere esercitata - a discrezione della Srl - dal Collegio Sindacale, da un revisore (o società di revisione) o da un "**sindaco unico**".

L'art. 2477 - Sindaco e revisione legale dei conti - prevede inoltre la figura del sindaco unico e alla revisione legale nelle SRL

“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.

Da ciò discende la possibilità di **cumulo della funzione di vigilanza e di revisione legale** in capo al sindaco unico (o al Collegio Sindacale). La possibilità è **vietata al revisore** che può esercitare solo l'attività di revisione legale.

La possibilità di nomina del “sindaco unico” è **vietata nelle SpA**.

In sintesi cosa è la REVISIONE , allora ?

La revisione del bilancio è :

**OSSERVARE I PRINCIPI DI REVISIONE
ED EMETTERE LA PROPRIA
RELAZIONE SUL BILANCIO**